

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI INTRODOTTE DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

PREMESSA

In vista delle chiusure dell'esercizio 2012, ai fini delle deducibilità delle perdite su crediti, le società dovranno applicare le disposizioni contenute nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni dalla Legge 7 Agosto 2012, n. 134.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha introdotto importanti novità in materia di deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

In particolare l'art. 33, co. 5 del D.L. 83/2012, integrando l'articolo 101, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), ha ampliato le ipotesi in cui le perdite su crediti iscritti in bilancio sono deducibili ai fini delle imposte.

Dalla nuova formulazione dell'art. 101, co 5 del Tuir si evince che le perdite sui crediti sono deducibili se:

- risultano da elementi certi e precisi;
- il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo)
- il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Prima di analizzare le novità introdotte dal D.L. 83/2012 si ritiene opportuno richiamare alla mente la previgente normativa.

1. DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI ANTE D.L. 83/2012

Prima delle modifiche apportate dal D.L. 83/2012, l'articolo 101, comma 5 del Tuir consentiva la deducibilità delle perdite su crediti se queste risultavano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore era soggetto a procedure concorsuali.

In pratica, la deducibilità delle perdite su crediti era subordinata a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse erano deducibili fiscalmente solo se risultavano comprovate da elementi certi e precisi, fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Al riguardo si ricorda che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale a partire dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione al concordato preventivo;
- del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Al di fuori del caso di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la sussistenza di tali requisiti doveva essere dimostrata dall'impresa caso per caso, senza poter assumere valori

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

di riferimento sicuri. Per poter dedurre una perdita occorre sempre dimostrare lo svolgimento di tutte le azioni previste dalla legge per il recupero del credito e il mancato buon fine di tali attività.

2. DISCIPLINA DELLE PERDITE SU CREDITI POST D.L. 83/2012

Per superare tali inconvenienti, con l'entrata in vigore del D.L. 83/2012, che ha **riscritto il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir**, il Legislatore ha confermato la possibilità di dedurre le perdite su crediti relativi a debitori soggetti a procedura concorsuale ed ha stabilito che la perdita su crediti è sempre deducibile in presenza di **"elementi certi e precisi"**.

La novità più rilevante riguarda proprio gli "elementi certi e precisi" i quali costituiscono ipotesi di deducibilità "automatica" in ogni caso se:

- il credito è di modesta entità;
- sono decorsi sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS) in caso di cancellazione del credito dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

3. DECORRENZA

Le nuove disposizioni di "deducibilità automatica" delle perdite su crediti, che saranno illustrate nei paragrafi che seguono, trovano applicazione già dal 2012, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

4. PERDITE SU CREDITI DI MODESTA ENTITA'

In base alla nuova formulazione dell'art. 101, co. 5 del Tuir, il credito è considerato di modesta entità quando lo stesso non supera:

- € 5.000 per le imprese *"di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2"*, vale a dire nel caso di imprese con volume d'affari o ricavi non inferiori ai 100 milioni di euro;
- € 2.500 per le altre imprese.

Per tali crediti la deducibilità automatica è subordinata al decorso di 6 mesi dalla scadenza di pagamento degli stessi.

Il termine di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito va verificato alla chiusura del periodo d'imposta e non alla data di approvazione del bilancio o alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella sua apparente semplicità, la nuova norma pone numerosi interrogativi. Non specifica se per crediti di modesta entità debbano intendersi le singole posizioni creditorie individualmente considerate, tutti i crediti nei confronti di uno stesso debitore ovvero l'insieme di quelli originati dal medesimo rapporto negoziale.

La soluzione di considerare il valore nominale del singolo credito (della singola fattura) sembra quella più coerente con la formulazione della norma ed è compatibile con il requisito della scadenza da almeno sei mesi.

5. CREDITI PRESCRITTI

La norma in esame prevede che le perdite su crediti sono automaticamente deducibili nell'ipotesi in cui il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo.

A tal proposito si evidenzia che la prescrizione del credito, intesa come il momento in cui si estingue il diritto alla riscossione, è disciplinata dagli articoli 2934 e seguenti del Codice civile ed è differenziata a seconda della relativa tipologia.

Accanto alla prescrizione ordinaria decennale disciplinata dall'art. 2946 c.c., i crediti connessi a particolari rapporti si estinguono in tempi più brevi.

Il termine di prescrizione è fissato in 5 anni per i crediti relativi ai canoni di locazione, agli interessi ed ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi per utenze, pulizie e manutenzioni (art. 2948 c.c.)

Nel termine di un anno si prescrivono il diritto alla provvigione spettante al mediatore (art. 2950 c.c.), i premi assicurativi (art. 2952 c.c.) e i corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale (18 mesi se il trasporto inizia o termina al di fuori dell'UE - art. 2951 c.c.).

I crediti prescritti sono quindi automaticamente deducibili a prescindere dal relativo importo.

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il credito è esigibile ma viene interrotto da qualsiasi atto di messa in mora del debitore.

6. IMPRESE IAS

Il nuovo testo dell'art. 101, co. 5 del Tuir, stabilisce che *"per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi»*.

La norma è quindi applicabile unicamente alle imprese che redigono il bilancio secondo gli Ias: per tali soggetti la cancellazione del credito dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi è sufficiente per la deduzione della perdita anche ai fini fiscali.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it